

BStGer RR.2016.128 vom 28. September 2016

Bundesstrafgericht, 2016-09-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2016.128

FR: TPF RR.2016.128 du 28 septembre 2016

IT: TPF RR.2016.128 del 28 settembre 2016

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia. Sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 281 cpv. 4 in relazione con l'art. 279 cpv. 3 CPP).

Erwägungen

E. 1.1

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Francese e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera ed il 21 agosto dello stesso anno per la Francia (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo franco-svizzero del 28 ottobre 1996 che completa la CEAG (RS 0.351.934.92), entrato in vigore il 1° maggio 2000 (in seguito: l'Accordo bilaterale), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° febbraio 1997 per la Francia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente a decidere i ricorsi presentati avverso le decisioni relative alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria rese dalle autorità cantonali o dalle autorità federali d'esecuzione e, congiuntamente, le decisioni incidentali anteriori (art. 25 cpv. 1 e 80e cpv. 1 AIMP, in relazione con l'art. 37 cpv. 2 lett. a cifra 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Giusta l'art. 80e cpv. 2 AIMP, essa è pure competente a statuire separatamente sulle decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura se causano un pregiudizio

immediato e ir-reparabile mediante il sequestro di beni e valori, o mediante la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.

- 5 -

In concreto, come già rilevato dall'Alta Corte federale, il ricorso è presentato per asserita violazione di regole sull'assistenza internazionale in materia penale, ritenuto che l'autorizzazione della sorveglianza potrebbe comportare, dopo la pronuncia della decisione di chiusura, la comunicazione all'autorità estera di informazioni acquisite nell'ambito dell'esecuzione della rogatoria. Si tratta pertanto di una decisione incidentale anteriore a quella di chiusura che, nei casi previsti dall'art. 80e cpv. 2 AIMP, deve essere contestata davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_395/2016 del 1° settembre 2016, consid. 1.2, 1.3 e 1.4).

La presente Corte è pertanto competente a decidere il ricorso in oggetto.

E. 1.3

Il ricorso è stato interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione del GPC, come previsto dall'art. 80k AIMP.

E. 1.4

La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto della nozione di persona toccata ai sensi dei predetti articoli trova concretizzazione all'art. 9a OAIMP e nella giurisprudenza. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa).

In concreto, il MP-TI non è toccato personalmente e direttamente come una persona privata dalla misura d'assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 80h lett. b AIMP. In quanto autorità d'esecuzione di rogatorie passive, incombe al MP-TI l'unico ruolo di esecutore delle richieste. Il fatto che l'autorità superiore in ambito di assistenza abbia un'altra visione giuridica della richiesta non pone il MP-TI nella posizione di una persona privata parte alla procedura di assistenza. Il suo ruolo di autorità pubblica si esaurisce nell'esecuzione della domanda rogatoria, sotto la vigilanza dell'UFG. Per prassi costante, l'interesse generico all'applicazione corretta del diritto federale non fonda una legittimazione a ricorrere dell'istanza precedente in un procedimento di ricorso (DTF 127 II 32 consid. 2e). L'interesse pubblico all'applicazione corretta del diritto federale è tutelato dall'Ufficio federale (art. 80h lett. a in relazione con l'art. 16 AIMP e l'art. 3 OAIMP).

Ne consegue che ai sensi dell'art. 80h lett. b AIMP, il MP-TI non gode della legittimazione a ricorrere in ambito di esecuzione di richieste di assistenza

- 6 -

passive. In tale ambito la legittimazione ricorsuale è data, giusta l'art. 25 cpv.

E. 1.5

Alla luce di quanto sopra, vista l'assenza di legittimazione a ricorrere del MP- TI, non si giustifica di entrare nel merito del ricorso. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

2. Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP).

- 7 -

E. 3

La frase AIMP, unicamente all'UFG. Quest'ultimo ufficio federale è infatti abilitato a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. Il legislatore non ha infatti previsto la legittimazione a ricorrere dell'autorità d'esecuzione (v. più ampiamente sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.47 del 6 giugno 2014, consid. 4.1 e 4.2; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 4a ediz., Berna 2014, no 535).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.